



Filippo Goglia
NOTAIO

Repertorio n.13173

Raccolta n.10024 =====

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA** =====
===== **DELLA** =====
===== **"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO UNIONE FRATERNA** =====
===== **E FRATELLANZA ARTIGIANA"** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== Il giorno nove ottobre duemilaventi =====

===== **(9 ottobre 2020)** =====

Alle ore diciassette e minuti quaranta, =====

A La Spezia, presso la sede dell'ente in via Alsario Vincen-

zo Croce n.10, qui richiesto, =====

davanti a me Dr. Filippo GOGLIA, notaio in La Spezia, iscrit-

to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e

Massa, =====

===== è comparsa =====

- **RONCALLO Marzia**, nata a La Spezia (SP) il giorno 11 novem-
bre 1942, codice fiscale RNC MRZ 42S51 E463V, domiciliata
ove infra per la carica. =====

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della
cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, mi richiede di redigere il verbale di assemblea
dei soci della **"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO UNIONE FRATERNA E
FRATELLANZA ARTIGIANA"**, con sede a La Spezia (SP), Via Alza-
rio Croce n.10, codice fiscale 00183320118. =====

Stando a quanto di desume dall'art.13 del vigente statuto so-
ciale e su consenso unanime dei presenti, assume la Presiden-
za dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che: =====

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme sta-
tutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazio-
ne essendo andata deserta la prima in data 8 ottobre 2020; ==

- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta ac-
quisita agli atti sociali, i soci risultanti dall'elenco pre-
senze che unitamente alle deleghe si allega al presente atto
sotto la lettera "A", ed aventi diritto al voto ai sensi del-
l'art.8.2 del vigente statuto sociale; =====

- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone
di essa comparente RONCALLO Marzia, Vice Presidente, ZAMPINI
Monica, CECCHINI Mauro e CATTANI Tiziana, Consiglieri; =====

- è presente il Sindaco unico nella persona di BRAIDA Alber-
to. =====

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,
l'identità e la legittimazione dei presenti, =====

===== dichiara =====

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art.11.2,
terzo comma, dello statuto e atta a deliberare sul seguente =

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1. Approvazione del rendiconto economico consuntivo al
31/12/2019 e della relazione del Consiglio di Amministrazio-

Registrato a La Spezia
il 14/10/2020
al n. 6514

ne (parte ordinaria); =====

2. Approvazione del nuovo Statuto sociale (parte straordinaria); =====

3. Approvazione del Regolamento Elettorale (parte ordinaria);

4. Nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (parte ordinaria); =====

5. Approvazione del Regolamento delle attività mutualistiche ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni (parte ordinaria). Deliberazioni inerenti e conseguenti. ===

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno. =====

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è necessario provvedere all'approvazione del rendiconto economico consuntivo per l'esercizio sociale chiusosi il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo, documenti che, depositati a norma di statuto presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea, esso Presidente consegna a me notaio, e dei quali il medesimo illustra agli intervenuti i punti salienti in merito all'andamento dell'attività sociale nell'anno di riferimento. =====

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto all'Assemblea che è necessario procedere alla adozione di un nuovo Statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 cd."Codice del Terzo Settore", nel testo appositamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione e rimasto a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea, testo che esso Presidente consegna a me Notaio e del quale esso stesso illustra le novità. =====

A tale proposito il Presidente fa presente all'Assemblea che così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n.20, in considerazione del fatto che ad oggi ancora non è stato istituito il "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (cd. RUNTS) previsto dalla sopra richiamata normativa, l'ulteriore acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS. =====

Il Presidente, pertanto, dichiara che, in attesa dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'ente rimarrà "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA". =

Il Presidente riferisce, anche, che l'adozione del nuovo statuto si rende, inoltre, importante e necessaria per l'adeguamento alle disposizioni della legge di settore del 15 aprile 1886 n.3818 al fine di recepire le novità introdotte dall'art.23 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito in Legge

in data 13 dicembre 2012. =====
Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che è necessario provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Elettorale per la nomina degli organi sociali, risultando quello attualmente in vigore oramai datato e troppo complesso, regolamento che esso Presidente consegna a me Notaio e del quale esso stesso illustra le novità. =====

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, essendo oramai scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si rende necessaria la nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche nel più breve tempo possibile. =====

Inoltre, al riguardo, ai fini di maggiore rapidità e snellezza nell'assunzione delle decisioni del Consiglio stesso, il Presidente propone all'assemblea di stabilire sin d'ora che il nominando nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto di sette membri. =====

Sul quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente, infine, fa presente all'assemblea che è necessario provvedere anche all'approvazione di un nuovo Regolamento delle attività mutualistiche ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni, risultando quello attualmente in vigore oramai datato e non aggiornato alle modifiche legislative susseguitesesi nel tempo, regolamento che esso Presidente consegna a me Notaio e del quale esso stesso illustra le novità. =====

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato con le modalità previste dallo statuto vigente, all'unanimità =====

===== **delibera** =====

A) sul **primo** punto all'ordine del giorno: =====

- di approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'esercizio sociale chiusosi il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) e la relazione accompagnatoria redatta dal Consiglio di Amministrazione, documenti che si allegano rispettivamente **sotto la lettera "B" e sotto la lettera "C"**; =====

B) sul **secondo** punto all'ordine del giorno: =====

- di **approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Statuto** formato da 29 (ventinove) articoli nel testo che, come sopra consegnatomi dal Presidente e da tutti ben conosciuto, viene allegato a questo verbale **sotto la lettera "D"** dando l'assemblea apposita delega all'Organo amministrativo, affinché possa chiedere al notaio, nei termini di legge, di procedere ai controlli di cui all'art.22 del CdTS e al successivo deposito al RUNTS; =====

C) sul **terzo** punto all'ordine del giorno: =====

- di **approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Regolamento Elettorale** nel testo che, come sopra conse-

gnatomi dal Presidente e da tutti ben conosciuto, viene allegato a questo verbale **sotto la lettera "E"**; =====

D) sul **quarto** punto all'ordine del giorno: =====

- di nominare la nuova Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori RIGGIO Domenico, in qualità di Presidente, MININNO Michele, con funzioni di Segretario, e BRAIDA Alberto e dei signori CONFETTI Maria Grazia e CERCHI Pier Giorgio, quali membri supplenti, i quali tutti, presenti, dichiarano di accettare l'incarico non essendo incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al Regolamento Elettorale; =====

- di prevedere che il nominando nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri; =====

E) sul **quinto ed ultimo** punto all'ordine del giorno: =====

- di **approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Regolamento delle attività mutualistiche ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni** nel testo che, come sopra consegnatomi dal Presidente e da tutti ben conosciuto, viene allegato a questo verbale **sotto la lettera "F"**.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e trenta. =====

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo. =====

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara: =====

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.; =====

- che tali informazioni e dati sono aggiornati. =====

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società. =====

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata. =====

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. =====

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e completato da me notaio a mano su quattro fogli per pagine dieci. =====
Sottoscritto alle ore diciotto e trenta. =====
FIRMATO: MARZIA RONCALLO - FILIPPO GOGLIA (Sigillo). =====

ELENCO PRESENZE

M. "A" ATO

N 13773 REP

N 10024 RACC

ALUISINI ROBERTO *Mario Lucchini* DELEGA

BRAIDA ALBERTO *Alberto*

BRERO GIORGIO *Giorgio*

CATTANI TIZIANA *Cattani*

CECCHINI MAURO *Mario Lucchini*

CHERCHI PIERGIORGIO *Pier Giorgio*

CONFETTI MARIAGRAZIA *Confetti*

MININNO MICHELE *Michele*

RIGGIO DOMENICO *Domenico*

RONCALLO MARZIA *Marzia*

VERNERI CLAUDIA *Claudia*

VERGASSOLA LOREDANA *Loredana*

VIAGGI MAURIZIO *Maurizio*

ZAMPINI MONICA *Monica*

STRETTI ENRICO *Enrico*

Stretti

super coll

COMMISSIONE ELETTORALE

PRESIDENTE RIGGIO DOMENICO
SEGRETARIO MININNO MICHELE
BRAIDA ALBERTO

SUPPLEMENTI CONFETTI MARIA GRAZIA
CHERCHI PIERGIORGIO

UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA

Società di Mutuo Soccorso

fondata il 9 maggio 1869 e operante ai sensi della L. 3818/1886 e s.m.i.

DELEGA

Il sottoscritto Roberto Alvisini nato a La Spezia
e residente in Via Cavallotti 71 delega il
Socio Mario Pecchini a rappresentarlo nella Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna e Fratellanza
Artigiana, che si terrà in prima convocazione il giorno 08/10/2020 e, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 09/10/2020, per discutere ed assumere tutte le delibere conseguenti sui
punti all'o.d.g.

La Spezia, li 8-10-2020

Il Socio

Roberto Alvisini



Mario Pecchini

Società di Mutuo Soccorso – UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA

La Spezia 9 ottobre 2020.

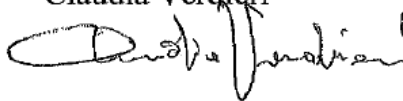
La sottoscritta Verdieri Claudia socia della Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna della Spezia

DELEGA

Il sig. Brero Giorgio nato ad Arcola il 1-5-1946 a rappresentarla all'assemblea ordinaria e straordinaria della stessa che avrà luogo venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 17,00 presso il Circolo Aics Migliarina "Corridoni".

In fede

Claudia Verdieri



AN "B" AUT N 13173 REP N 100201RACC

DUA 995	S.M.S. UNIONE FRATERNA VIA ALSARIO CROCE, 10 19126 LA SPEZIA	SP	Codice attività 99920 Codice fiscale 00183320119 Famiglia IVA 00183320119		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019				Pagina	1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/001	DENARO IN CASSA	793,33	02/41/001	FONDO AMM.TO IMPIANTI ANTINCENDIO	13.925,60
01/01/002	CASSA CONTANTI	793,33	02/41/002	FONDO AMM.TO IMPIANTI ELETTRICO	10.000,00
01/02/001	CARISPEZIA C/C 46462578	168.054,42	02/41/003	AMMORTAMENTO IMPIANTI	23.925,60
01/02/002	DENARO PRESSO BANCHE	168.054,42	02/42/001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	110.343,61
01/03/001	DISPONIBILITA'	168.047,75	02/42/002	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	10.782,89
02/20/001	FABBRICATO VIA CROCE	320.866,91	02/42/003	FONDO AMM.TO ARREDI VIA COLOMBO	2.100,00
02/20/002	EDIFICI	320.866,91	02/42/004	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	123.226,50
02/21/001	IMPIANTO ANTINCENDIO	13.925,60	02/43/001	FONDO AMM.TO MACCHINARI	93.515,62
02/21/002	IMPIANTO ELETTRICO ALLENDE	10.000,00	02/43/002	AMMORTAMENTO MACCHINARI	93.515,62
02/21/003	IMPIANTI TERMIDINAMICI E ELET.	23.925,60	02/44/001	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTR.	14.598,02
02/22/001	MOBILI E ARREDI	110.343,61	02/44/002	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	14.598,02
02/22/002	ATTREZZATURE DIVERSE	10.782,89	02/45/002	FONDO AMM.TO IMPIANTI C.POZZO	8.088,42
02/22/003	ARREDI VIA COLOMBO	2.100,00	02/45/003	AMMORTAMENTO ALTRI ONERI	8.088,42
02/22/004	ATTREZZATURE	123.226,50	02/45/004	IMMOBILIZZAZIONI	263.354,16
02/23/001	MACCHINARI	93.515,62	05/00000	DEBITI VERSO FORNITORI	146,16
02/23/002	MACCHINARI DI PROIEZIONE	93.515,62	06/05/004	I.V.A. C/LIQUIDAZIONE	3.774,98
02/24/001	MACCHINE ELETTRONICHE	14.598,02	06/05/005	DEBITI COMMERCIALI E FIN.	3.774,98
02/24/002	MACCHINE D'UFFICIO	14.598,02			
02/25/001	BIBLIOTECA VIA COLOMBO	1.032,81	07/01/001	PATRIMONIO NETTO	508.466,40
02/25/002	IMPIANTI ANTINCENDIO C. POZZO	8.088,42	07/01/002	CAPITALE SOCIALE	508.466,40
02/25/003	ALTRI ONERI PLURIENNALI	9.121,33	07/01/003	PATRIMONIO NETTO	508.466,40
02/25/004	IMMOBILIZZAZIONI	585.253,96			
03/00000	CREDITI VERSO CLIENTI	4.500,00			
04/01/001	CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE	3.420,64			
04/01/002	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	2,35			
04/01/003	CREDITI VERSO ERARIO	3.422,99			
04/02/001	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	361,52			
04/02/002	CREDITI PER AFFITTI	5.400,00			
04/02/003	CREDITI DIVERSI	5.761,52			
04/03/001	CREDITI CORRENTI	9.184,51			
06/05/001	I.V.A.	3.774,98			
08/01/001	RISCONTI ATTIVI	369,99			
08/01/002	RIMANENZE MATERIALI	369,99			
08/01/003	RIMANENZE DELL'ESERCIZIO	369,99			
***	TOTALE ATTIVITA'	766.156,23	***	TOTALE PASSIVITA'	767.919,42
****	TOTALE A PAREGGIO	766.156,23	****	UTILE D'ESERCIZIO	236,81
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	766.156,23

[Handwritten signature]

Dati 995	S.M.S. UNIONE FRATERNA VIA ALSARIO CROCE 10 19126 LA SPEZIA	SR	Codice attività 949920 Codice fiscale 00183320118 Partita IVA 00183320118
-------------	---	----	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/03/002	COSTI DI ASSICURAZIONE	3.852,85	09/01/002	RICAVI DALLE LOCAZIONI	7.200,00
10/03/006	SERVIZIO PEC	10,00	09/01/***	RICAVI DELLA GESTIONE SOCIALE	7.200,00
10/03/015	ARROTONDAMENTI	1,61	09/03/002	SOPRAVENIENZE ATTIVE	3.668,81
10/03/***	SERVIZI TECNICI	3.861,24	09/03/***	RICAVI STRAORDINARI	3.668,81
10/04/001	SERVIZIO CONTABILITA'	2.560,50	09/14/***	RICAVI DELL'ESERCIZIO	10.868,81
10/04/***	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.560,50			
10/05/002	ONERI BANCARI	260,26			
10/05/***	SERVIZI FINANZIARI	260,26			
10/07/004	TASSA IGiene AMBIENTALE	3.550,00			
10/07/007	IMPOSTA DI BOLLO	100,00			
10/07/***	ONERI TRIBUTARI	3.650,00			
10/09/001	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	300,00			
10/09/***	RETTIFICHE	300,00			
10/14/***	COSTI DELL'ESERCIZIO	10.632,00			
***	TOTALE COSTI	10.632,00	***	TOTALE RICAVI	10.868,81
****	UTILE DI ESERCIZIO	236,81			
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.868,81	*****	TOTALE A PAREGGIO	10.868,81

Luca Perrelli

M. C. AUT. N. 1317 REP. N. 10020 RACC

Relazione bilancio 2019 SMS Unione Fraterna e F.A.

Il bilancio 2019 della società è stato redatto come negli anni precedenti dalla Soc. FINPRO srl

alla quale ci appoggiamo per la tenuta conti e la stesura.

Abbiamo supportato la società FINPRO con estratti conto bancari, ricevute spese in contanti e

polizze assicurative.

Il bilancio si è chiuso con un piccolo utile di 236,81 Euro.

Le spese principali sono state : assicurazioni , RC amministratori e assicurazione fabbricato di

Via Croce per 3.852,85 Euro; servizio di contabilità FINPRO per 2.560,50 Euro e tasse per

3.650,00 Euro.

I ricavi derivano da affitti del circolo AICS per 7.200,00 euro anno 2019 e 3.668,81 arretrati

contabilizzati 2019.

I soldi in cassa sono 793,33 Euro e in banca sul CC 168.054,42 derivanti dal saldo vendita

del fabbricato di Via Colombo, 99.

A patrimonio abbiamo il fabbricato di Via Croce , crediti per 9.184,51 e non abbiamo debiti.



Referente

ALL DATO
N. 13143 REP
N. 10026 RACC

Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

STATUTO

DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

"UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e natura

La società di Mutuo Soccorso "Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana", più brevemente denominata "SMS Unione Fraterna", è una società di mutuo soccorso disciplinata dalla legge speciale 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 42, 43 e 44 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'integrazione automatica della denominazione sociale obbligatoria con l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo settore" potrà avere luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Società può acquisire la personalità giuridica quale società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni oppure mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 44 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La Società venne costituita il 9 maggio 1869 con la denominazione di Associazione di Mutuo Soccorso fra Operai dei R.R. Stabilimenti che in seguito diventerà Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna. Il 22 aprile 1908, con decreto del Tribunale civile e penale di Sarzana, essa ottenne il legale riconoscimento ai sensi della legge 15 aprile 1886, n° 3818 e fu eretta a ente giuridico.

Con essa si fusero:

nell'anno 1922 le Società di Mutuo Soccorso Riunite e l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso fra gli Operai Giornalieri dello Stato di Spezia;

nell'anno 1924 la Società di Mutuo Soccorso fra Operai, Contadini e Piccoli Proprietari di Pitelli, la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra Agenti e Salarati Municipali di Spezia, la Società di Mutuo Soccorso Nuova Alleanza fra Operai di Marinasco, le Società Riunite di Mutuo Soccorso di Migliarina a Mare;

nell'anno 1930 la Società Mista di Mutuo Soccorso di Pitelli, la Società Santacroce di Fabiano, la Società di Mutuo Soccorso Emancipazione di Pagliari, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia, la Società di Mutuo Soccorso fra Sottufficiali a riposo e Impiegati della Regia Marina di Spezia, la Società Mutua Cooperativa fra Siciliani residenti a Spezia;

nell'anno 1959 la Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana di Spezia;

nell'anno 1964 la Società di Mutuo Soccorso Sussidiaria Operaia di Migliarina a Monte.

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede in La Spezia.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

uff. Per. cell.

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO – ADESIONI

Art. 3 – Scopo e oggetto

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso, l'unione e la fratellanza per consentire l'elevazione civile, morale e intellettuale delle persone in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie a integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge speciale 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali, culturali, educative, ricreative e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità, dei legami di solidarietà, della comprensione e della tolleranza fra i Soci nonché fra questi ultimi e gli altri cittadini;
- b) erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- c) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai Soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- d) erogare sussidi ai Soci per spese sanitarie sostenute per la diagnosi delle malattie e degli infortuni;
- e) erogare ai Soci e ai loro familiari conviventi assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- f) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria ai Soci e ai loro familiari conviventi, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie e assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- g) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro familiari;
- h) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- i) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) organizzare e promuovere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educative volte a tutelare la memoria storica del mutuo soccorso, anche attraverso la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio documentale. In particolare, la Società si propone di incrementare il patrimonio bibliografico sociale e di tutelare l'archivio storico sociale;
- k) poter svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, la Società può:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare anche economicamente a organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi e attività affini a quelli esercitati dalla Società stessa;
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, e a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con

Luigi Rinaldi

Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

- quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- partecipare a organismi consortili e affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci e i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "enti mutualistici"), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

Art. 4 – Adesioni

La Società aderisce alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria - Fimiv.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 – Categorie di Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) onorari.

Art. 7 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

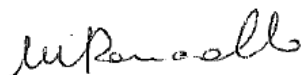
Le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari a condizione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento dei contributi associativi previsti dai regolamenti e deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando,

se persone fisiche:

- cognome e nome,
- luogo e data di nascita,



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

- domicilio,
 - codice fiscale,
 - ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;
- se enti mutualistici (come definiti all'articolo 3, ultimo comma del presente Statuto):
- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Società;
 - ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento dei contributi di cui all'articolo 9 del presente Statuto ed è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

I contributi associativi, a qualsiasi titolo versati, sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Soci sostenitori e onorari

Sono Soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, sono dichiarati Soci onorari le persone fisiche e giuridiche che abbiano favorito in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Società. Anche i Soci onorari non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo prestato.

I Soci sostenitori e i Soci onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti o prestati, possono designare, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori ai sensi dell'articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 9 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

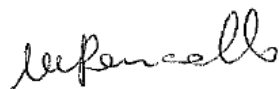
- a) rispettare lo Statuto della Società e ogni altro Regolamento Interno a disposizione della Società finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali e alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- c) versare i contributi associativi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società.

Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo.



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 11 – Esclusione

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento dei contributi associativi;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società e/o per il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi di condizioni atte ad ottenere indebitamente dalla Società sussidi e indennità;
- e) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

Il Socio escluso dalla Società non potrà essere riammesso.

Art. 12 - Decadenza per morosità

Il Socio moroso per 180 (centottanta) giorni al pagamento della quota associativa decade da Socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società soltanto come nuovo Socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 13 - Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

Art. 14 – Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i Soci.

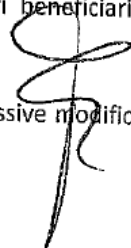
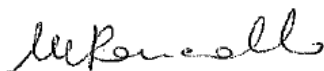
Il Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Ai Soci enti mutualistici di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e dei decreti attuativi correlati;



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per i tre esercizi successivi e nominare la Commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di amministrazione, come disciplinato da apposito Regolamento;
- e) approvare i Regolamenti interni;
- f) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- i) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- j) modificare lo Statuto;
- k) deliberare lo scioglimento;
- l) nominare e revocare i liquidatori;
- m) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento anche di natura patrimoniale.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante avviso contenente

- l'ordine del giorno,
- il luogo,
- la data,
- l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve essere inviato, mediante lettera all'indirizzo comunicato dai soci aventi diritto di voto e/o inviato mediante posta elettronica agli indirizzi e-mail comunicati dai soci aventi diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati.

Inoltre, l'avviso è pubblicato sul sito web e su altri eventuali strumenti di comunicazione della Mutua, se ed in quanto operanti.

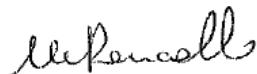
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea su uno o più organi di stampa o altri mezzi di comunicazione a valenza territoriale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della Società, per lettera raccomandata.

Art. 16 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che siano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, salvo che debba deliberarsi lo scioglimento della società e la devoluzione del patrimonio nel qual caso, a norma dell'art. 26, ultimo comma del presente Statuto, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Art. 17- Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da 3 a 7 Consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente nonché un Segretario, un Vice Segretario e un Economo. Il Segretario può anche essere un Socio non consigliere.

Art. 18 - Compiti del Consiglio di amministrazione

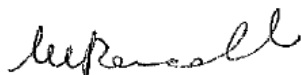
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare, al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi associativi e delle eventuali integrazioni;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, lettera k) del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- h) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i) proporre all'assemblea gli eventuali compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per l'adempimento di incarichi, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato;
- j) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di amministrazione



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, dal Consigliere più anziano tra i presenti, con l'assistenza di un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

È consentita la partecipazione anche in audio-videoconferenza o solo audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 5 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Quando, per qualsiasi motivo, rimangano vacanti uno o più posti da Consigliere si provvederà a ricoprirli con coloro i quali risultino primi nelle graduatorie dei non eletti.

Art. 20 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla cooptazione tra i Soci Ordinari. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

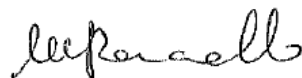
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario è incaricato del disbrigo della corrispondenza sociale, della conservazione delle pratiche sociali, della tenuta dei libri contabili per l'amministrazione del patrimonio della Società e della



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza verrà sostituito da un Vice Segretario.

Art. 23 – Economo

L'Economo provvede alla buona conservazione dei beni immobili e mobili della Società e dispone, previa autorizzazione del Presidente, per le necessarie riparazioni ordinarie. Egli provvede inoltre alla regolare tenuta dell'inventario dei beni suddetti, alla custodia di tutti i valori sociali, alla riscossione dei mandati di incasso e al pagamento di quelli in uscita, al ritiro dei contributi pagati dai Soci e al deposito in istituti bancari o postali cittadini di tutto il denaro eccedente alle normali occorrenze.

Art. 24 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, ove nominato, può essere monocratico o collegiale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti, a norma dell'art. 30 del D.Lgs.n.117/2017, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice civile.

L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Qualora la Società abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo, ove istituito, deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 25 – Conciliazione

Tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e dei regolamenti interni, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, potranno essere risolte attraverso un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 26 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito

McRae

Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

- a) dai beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria,
- b) dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci
- c) da donazioni e atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione ed alle erogazioni delle prestazioni ed in somme immobilizzate come segue:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in depositi presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92, ai sensi della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da esso dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore ai sensi dell'art. 8 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

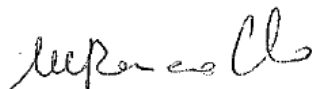
Art. 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può provvedere all'approvazione del bilancio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative.



Assemblea dei Soci 9 ottobre 2020

Luigi Perrelli

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

L'Assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza o comunque alla scadenza delle cariche sociali, determina, nei limiti statuari, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per i tre esercizi successivi e nomina la Commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di amministrazione e per lo svolgimento di tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni. L'Assemblea stabilisce inoltre i tempi per lo svolgimento dell'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

La Commissione elettorale, composta da un numero dispari di membri, sarà formata da un Presidente e da due membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Segretario. L'Assemblea ordinaria, provvederà altresì alla nomina di due membri supplenti i quali subentreranno ai membri effettivi della Commissione elettorale, in caso di dimissioni e/o rinuncia e/o per qualsiasi altro motivo di venuta meno del componente effettivo, nell'ordine della relativa nomina assembleare.

Art. 2

I componenti della Commissione elettorale dovranno essere Soci in regola con il versamento del contributo associativo relativamente all'annualità in corso alla data della nomina in Assemblea e non morosi in ordine agli anni precedenti di vigenza del rapporto associativo.

I componenti della Commissione non possono rivestire cariche sociali né esservi candidati.

Art. 3

La Commissione elettorale provvederà a redigere una lista di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione, nei limiti numerici previamente stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, osservando i seguenti criteri di selezione relativi alla persona fisica candidabile:

1. sussistenza del rapporto associativo da almeno tre mesi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci prevista per l'elezione del Consiglio di amministrazione;
2. regolarità del versamento del contributo associativo relativamente all'annualità in corso alla data dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e assenza di morosità in ordine agli anni precedenti di vigenza del rapporto associativo;
3. onorabilità: non possono essere candidate le persone fisiche che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
 - b) sono state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della l. n. 1423 del 1956, recante misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica, o della l. n. 575 del 1965, contenente disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono state condannate con sentenza irrevocabile, salvi anche qui gli effetti della riabilitazione:
 - c1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme sull'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - c2) alla reclusione per uno dei reati societari e per quelli previsti nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali;

- c3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c4) alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. sussistenza, se possibile, di adeguate esperienze professionali, nel settore della mutualità volontaria, della cooperazione e/o del Terzo Settore, compresi i ruoli di rappresentanza istituzionale e di pubblica utilità;
 5. sussistenza, se possibile, di adeguate competenze tecniche amministrative o legali o gestionali in genere in ambiti preferibilmente non profit;
 6. rispetto della rappresentanza di genere.

Art. 4

Qualora vi siano Soci sostenitori e onorari, la Commissione elettorale predisporrà in piena autonomia una lista di candidati nel numero equivalente ai due terzi del numero complessivo dei Consiglieri di amministrazione e la presenterà in Assemblea dei Soci, riservando il restante un terzo alla designazione da parte dei precitati Soci sostenitori e onorari, a norma dell'articolo 8 dello Statuto sociale.

In mancanza, la Commissione elettorale procederà come segue:

- sulla base dei criteri identificati nell'articolo precedente, predisporrà in piena autonomia una lista di candidati equivalente allo stabilito numero complessivo dei Consiglieri di amministrazione e la presenterà all'Assemblea dei Soci;
- in apertura di seduta, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai Soci la possibilità di presentare le eventuali richieste di candidatura che dovranno essere redatte e sottoscritte mediante l'apposita documentazione allegata al presente Regolamento e consegnate alla Presidenza entro un'ora dall'inizio della stessa Assemblea;
- qualora in sede assembleare non si verifichi la sussistenza di richieste di candidatura e la conseguente richiesta di un'integrazione alla lista dei candidati presentata dalla Commissione elettorale con altri candidati, detta lista verrà posta in votazione in blocco a scrutinio palese per alzata di mano, a norma di Statuto (art. 16).

Qualora, invece, in sede assembleare si verifichi la sussistenza di richieste di candidatura e la conseguente richiesta di un'integrazione alla lista dei candidati presentata dalla Commissione elettorale con altri candidati, si adotterà la seguente procedura:

- a) le suddette integrazioni non potranno comunque eccedere la metà dei Consiglieri da eleggere (al netto della eventuale riserva per i soci sostenitori e onorari di cui all'articolo 8 dello Statuto sociale);
- b) ciascuna candidatura dovrà essere proposta/appoggiata da almeno il 10% dei Soci fisicamente presenti in Assemblea che rappresentino almeno il numero minimo di 30 voti e ogni Socio potrà sottoscrivere una sola candidatura;
- c) qualora le richieste di candidatura siano in numero superiore a quelle ammissibili, di cui al precedente punto a), si procederà dando priorità alle candidature sottoscritte dal maggior numero di Soci e, in caso di parità, si procederà con il voto a maggioranza dell'Assemblea;
- d) qualora le integrazioni richieste alla lista dei candidati proposti dalla Commissione elettorale non corrispondano ai requisiti previsti ai punti precedenti, le stesse sono da ritenersi inammissibili.

A conclusione della procedura di cui al comma precedente punti a), b) e c), ogni elettore riceverà una apposita scheda elettorale ed esprimerà il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli indicati dalla Commissione e quelli integrati dall'Assemblea. Ogni Socio dovrà esprimere un numero massimo di preferenze (contrassegnandole con una crocetta) pari a quello dei Consiglieri da eleggere (al netto della eventuale riserva per i soci sostenitori e onorari di cui all'articolo 8 dello Statuto sociale).

In sede di votazione, la scheda che riporti un numero maggiore di preferenze sarà annullata.

unipolcolle

Art. 5.

In ordine all'un terzo dei Consiglieri la cui designazione è riservata, come da Statuto, ai Soci sostenitori e onorari (art. 8), la Commissione elettorale provvederà a convocare, in tempo utile al corretto svolgimento della procedura di elezione, una riunione dei medesimi Soci sostenitori e onorari ovvero dei rispettivi loro rappresentanti nel caso di Soci sostenitori persone giuridiche.

Se da detta riunione il numero dei candidati proposti è pari al terzo di cui sopra, si procederà all'acquisizione dei nominativi indicati inserendoli nell'apposita lista predisposta dalla Commissione elettorale.

Se il numero dei candidati è inferiore al terzo, i posti vacanti saranno recuperati aumentando la lista degli eleggibili dall'Assemblea dei Soci di cui al precedente art. 4 comma 1.

Qualora invece i designati fossero in numero superiore al terzo, verrà data priorità ai designati espressi dai Soci sostenitori con maggiore anzianità di adesione alla Società in virtù del loro maggiore contributo alla partecipazione mutualistica.

Qualora ancora non sia possibile pervenire alla designazione di un numero di Consiglieri pari alla previsione della riserva statutaria (numero di un terzo), la Commissione inviterà seduta stante i Soci sostenitori ovvero i loro rispettivi rappresentanti per i soci sostenitori persone giuridiche ad esprimere, mediante votazione, un numero obbligatorio di preferenze pari al numero dei Consiglieri designabili; in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Le designazioni dei Soci sostenitori saranno accolte dalla Commissione elettorale previa verifica della rispondenza di ciascuno di essi ai requisiti di cui al precedente art. 3.

L'apposita lista così composta sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 6.

Il Presidente dell'Assemblea sarà coadiuvato dalla Commissione elettorale per assicurare il corretto svolgimento e il rendiconto dell'elezione.

Art. 7

Hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio di amministrazione i Soci ordinari che siano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi alla data dell'Assemblea, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

La convocazione dell'Assemblea elettorale, deliberata dal Consiglio di amministrazione uscente, viene inviata a tutti i Soci, a norma di Statuto come per l'Assemblea ordinaria.

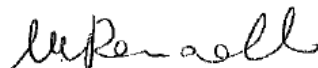
I Soci sostenitori e onorari possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

A norma dell'art. 14 dello Statuto della Società, ogni Socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro Socio, il quale dovrà presentare alla Presidenza la dichiarazione di delega scritta firmata dal Socio delegante. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Qualora esistano enti mutualistici (società di mutuo soccorso e fondi sanitari) Soci ordinari, ad essi sono attribuiti da 1 fino a un massimo di 5 voti secondo il seguente criterio determinato sulla base dell'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società:

- n. 1 voto fino a 500 soci/iscritti
- n. 2 voti da 501 a 1.000 soci/iscritti
- n. 3 voti da 1.001 a 3.000 soci/iscritti
- n. 4 voti da 3.001 a 10.000 soci/iscritti
- n. 5 voti oltre 10.001 soci/iscritti.

Art. 8.



Nel caso di votazione con scheda (preferenza), la Commissione elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede votate e, previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società.

In caso di eventuale ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 9.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Art. 10.

Alla convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione provvede il più anziano di età tra i Consiglieri eletti.

ALLEGATI

- modulo di richiesta di candidatura

Luca Alb

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL __/__/__

Elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 20---/ 20--- (scadenza del mandato triennale: approvazione bilancio al 31.12.....)

Candidatura

Il sottoscritto

nato a Il

residente a C.F.:

nella sua qualità di Socio della SMS Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana e attestante di essere in regola con il pagamento della quota associativa ed altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Regolamento elettorale e dagli altri regolamenti approvati della SMS Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana,

preso atto che ha raccolto un numero di firme, di cui al retro del presente foglio, necessario e sufficiente ai fini della propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di SMS Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana per il triennio 20---/20---

chiede

che il proprio nominativo sia ammesso – ad integrazione – nella lista dei candidati consiglieri per il triennio sociale 20---/20---

Si ringrazia.

La Spezia, lì/../2016

In fede

Il Candidato

Il Candidato

luPorelli

**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
UNIONE FRATERNA E FRATELLANZA ARTIGIANA**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' MUTUALISTICHE

ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni e dello Statuto sociale

Art. 1 – Ammissione dei Soci

1.1 Possono chiedere l'ammissione alla Società tutti i cittadini della Repubblica Italiana o i cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto l'età di 18 anni.

1.2 Per l'ammissione alla Società, l'aspirante Socio deve sottoscrivere la domanda di ammissione con il relativo impegno a versare il contributo associativo annuo di 20 euro. Il contributo associativo deve essere versato per intero e in un'unica soluzione.

1.3 Il contributo associativo potrà subire adeguamenti in base all'andamento delle prestazioni e sussidi erogati e alla gestione mutualistica. Tale adeguamento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della delibera.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione, se accetta la domanda di ammissione, iscrive il nuovo Socio nel libro dei Soci, previo versamento del contributo associativo da parte del Socio. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del primo versamento del contributo associativo. Se il Consiglio di Amministrazione non accetta la domanda, deve inviare all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una comunicazione contenente le motivazioni di tale diniego.

1.5 Il diritto alle prestazioni e ai sussidi mutualistici si intende rinnovato senza soluzione di continuità qualora il Socio provveda al versamento del contributo associativo, per intero e in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.

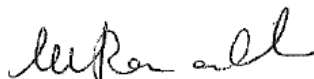
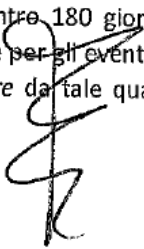
Art. 2 - Ritardo nel pagamento del contributo associativo – Morosità

2.1 La Società non è tenuta ad avvisare i Soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi.

2.2 L'adesione si intende rinnovata di anno in anno (1° gennaio - 31 dicembre) ove non intervenga revoca per iscritto del Socio entro il 30 settembre dell'anno precedente. Il Socio è pertanto tenuto a continuare il versamento del contributo annuo nei termini temporali stabiliti all'art. 1 del presente Regolamento. In difetto, il Socio viene ritenuto moroso.

2.3 Il versamento del contributo associativo avviene di norma presso la sede sociale di Via Alzario Croce n. 10 dove il Socio potrà ritirare la tessera sociale. La Società potrà decidere di prevedere il versamento del contributo associativo anche mediante bonifico su c/c bancario. In questo ultimo caso il contributo beneficerà della detraibilità fiscale a norma di legge.

2.4 Il Socio moroso perde il diritto all'erogazione delle prestazioni e dei sussidi previsti. Qualora provveda a sanare interamente la morosità entro 180 giorni, il Socio può ripristinare il diritto all'erogazione delle prestazioni e dei sussidi unicamente per gli eventi verificatisi dopo la sanatoria. Qualora la morosità superi i 180 giorni, il Socio decade ipso iure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei Soci.



Art. 3 – Sussidio di decesso - Diritto e suo importo

3.1 Nel caso di decesso del Socio, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli eredi legittimi, spetta un contributo economico nella misura di 250 euro una tantum.

3.2 Per acquisire il diritto al sussidio, devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione del Socio. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto a infortunio.

3.3 Per accedere all'erogazione del sussidio, entro 120 giorni dalla data del decesso gli eredi (coniuge e/o figli) dovranno presentare alla Società i seguenti documenti:

- certificato di decesso del Socio,
- certificazione, ove necessario, attestante che la causa del decesso è dovuta a infortunio,
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante gli eredi legittimi.

Art. 4 – Sussidio di malattia – Diritto e suo importo

4.1 Al Socio viene corrisposto un sussidio a titolo di ristoro una tantum pari al 30% delle spese complessivamente sostenute e documentate relative a visite specialistiche e/o esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio effettuati presso il Servizio Sanitario Nazionale (ticket). Il sussidio è erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare e fino a un massimo di 70 euro.

4.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l'esame diagnostico o la visita sono dovuti a infortunio.

4.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l'apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui egli ha maturato il diritto, allegando copia della/e ricevuta/e del o dei ticket versati al Servizio Sanitario Nazionale a partire dall'acquisizione del diritto al sussidio secondo quanto specificato al precedente comma 4.2.

Art. 5 – Sussidio per disagio economico – Diritto e suo importo

5.1 Al Socio che si trovi in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa e involontaria perdita del reddito da lavoro verrà corrisposto un contributo economico una tantum pari a 200 euro.

5.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione.

5.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l'apposita domanda corredata dalla documentazione idonea ad attestare la perdita del reddito da lavoro e ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno ai fini della verifica del diritto.

5.4 La domanda di sussidio dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla perdita del lavoro.

5.5 Dal diritto al sussidio è escluso il pensionamento e il licenziamento volontario.

Art. 6 – Disposizioni generali sulle prestazioni e i sussidi

6.1 Le prestazioni e i sussidi erogabili dalla Società potranno essere aumentati o diminuiti di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione mutualistica, su proposta del Consiglio di amministrazione e relativa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7 - Diritti e doveri del Socio

7.1 Il Socio deve attenersi a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche nonché alle delibere assunte dai competenti organi statutari inerenti il rapporto associativo, disponibili in visione presso la sede della Società. All'atto della domanda di adesione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche.



7.2 Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi, tutti i Soci devono notificare, all'atto dell'iscrizione, le proprie generalità e la propria residenza. Nel caso di variazione della residenza deve prodursi idonea dichiarazione, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione. Nel caso in cui il Socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato adempimento e/o per mancato recapito al Socio inottemperante di ogni comunicazione e/o beneficio pertinente al rapporto associativo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali (Regolamento UE)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'aspirante Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Art. 9 - Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità, anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana per eventuali danni arrecati al Socio a seguito delle prestazioni erogate presso le strutture e/o da professionisti convenzionati.

BePer coll

Il giorno 21 ottobre 2020

Certifico io sottoscritto Dr. Filippo Goglia, notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme.

La presente copia è certificata conforme con apposizione della firma digitale da parte di me notaio ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

FIRMATO: Filippo Goglia Notaio - Firma digitale